

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'**INFORMAZIONE**

Contributo di osservazioni alla consultazione sulle Linee Guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT elaborate dall'AgID

Premessa

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intende fornire il proprio contributo di osservazioni alle linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT richiamando innanzitutto i principi generali previsti dall'art. 33 della Costituzione che pone le professioni regolamentate a garanzia di interessi collettivi e/o generali.

L'attività nell'ambito dell'Information and Communication Technology - ICT comporta l'interazione con dati, sistemi, procedure e regole di soggetti diversi, quali aziende, professionisti e privati. L'attività, nell'ambito ICT, svolta con modalità professionale, non può essere esente dall'assunzione e dal rispetto di regole etico-deontologiche e di comportamento.

Tale impostazione è già espressa, peraltro, nella norma UNI 11621-1 quando, per il contesto nazionale, prevede al paragrafo 0.2, *“ha lo scopo di supportare la definizione dei profili professionali e mira a diffondere l'utilizzo della UNI 11506 e a costituire un punto di riferimento per la predisposizione di leggi, regolamenti ed altre norme tecniche sia in materia di attività professionali non regolamentate operanti nel settore ICT ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, sia in materia di attività professionali regolamentate in ordini o collegi, di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, disciplinate nel Decreto del Presidente Della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni.*

Nell'appendice A della norma UNI 11506:2013 viene illustrato, a titolo di esempio, come identificare e descrivere **gli aspetti etici e deontologici in termini di competenze ICT**, ossia un **macro-compito aggiuntivo**.

Restando a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento, si riportano in allegato gli emendamenti proposti al testo posto in consultazione.

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE

Emendamenti alle linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT

- 1) Al Capitolo 1, dopo il periodo: *“Naturalmente, come è nello spirito delle Linee guida, i contenuti di questo Manuale non intendono esprimere indicazioni cogenti, ma dare suggerimenti da adattare alle specifiche situazioni, la cui adozione può agevolare e semplificare il rapporto Pubblica Amministrazione e Fornitori, creando un lessico comune.”*
si propone di aggiungere il periodo:

E' lasciato ai responsabili delle Amministrazioni il rispetto dei principi generali del buon andamento temperando le esigenze di competenza con gli aspetti etici e deontologici, laddove si debba realizzare un'opera di rilevante interesse pubblico e quando occorra tutelare la sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture e quindi i valori, i diritti e gli interessi dei cittadini, costituzionalmente garantiti, e più in generale della persona umana che non possono essere ricondotti solo al profitto o al puro mercato.

- 2) Al Capitolo 2, in fine pagina, si propone di sostituire il periodo: *“Le professioni operanti nel settore ICT rientrano tra le professioni non regolamentate afferenti alla legge 4/2013 e al D.lgs 13/2013, la quali definiscono che un professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato ISO 17024 sulla specifica norma”*
con il seguente testo rispettoso di quanto indicato al punto 0.2 della UNI UNI 11621-1 e rappresentativo del contesto Italiano:

Le professioni operanti nel settore ICT rientrano nel sistema dualistico delle professioni regolamentate e non. Le professioni regolamentate ai sensi della direttiva 2005/36/CE (Ingegnere dell'informazione) sono disciplinate dal DPR 7 agosto 2012, n. 137 –“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e dal DPR 5 giugno 2001, n. 328.
Le professioni non regolamentate sono disciplinate dalla legge 4/2013 e dal D.lgs 13/2013; tali normativa prevede che il professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato ISO 17024 sulla specifica norma.

- 3) Al Capitolo 2, si propone di sostituire l'ultimo periodo: *“Gli ordini professionali possono cogliere l'occasione di tale profilazione per la riqualificazione dei professionisti iscritti all'ordine”*
con il seguente testo, più consono alla normativa vigente:

Gli ordini professionali possono cogliere l'occasione di tale profilazione per la riclassificazione dei professionisti iscritti all'ordine. Gli ordini degli Ingegneri hanno già recepito nel repertorio delle qualificazioni professionali relative all'ICT e previste dalla procedura di certificazione, volontaria e non obbligatoria, denominata “CERT'ing” le norme UNI 11621:2016 Parti 1 e 2 che definiscono profili professionali basati sulle competenze definite nella UNI 11506:2013 che è in parte sostituita dalla EN 16234-1:2016 (<https://www.cni-certing.it/docs/repertorio-qualificazioni-professionali.pdf>)

- 4) Al Capitolo 2, in conseguenza ai periodi aggiunti, si propone di integrare i seguenti riferimenti normativi:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (12G0159)” (GU n.189 del 14-8-2012).

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE

- DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212).

5) Al Paragrafo 4.3 si propone di inserire in apertura, al fine di collegare logicamente il percorso di generazione dei profili illustrato al paragrafo 4.2 il seguente periodo:

La norma UNI 11621-2 costituisce un punto di raccordo fondamentale tra l'applicazione ai profili di seconda generazione della norma UNI 11621-1 e le norme inerenti alla definizione dei profili di terza generazione, di taglio più settoriale. I seguenti 23 profili di seconda generazione sono generici e semplici, studiati in modo da renderne possibile l'utilizzo da parte di tutte le organizzazioni ICT, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro struttura e dalle loro politiche di tipo "make or buy". Essi sono in effetti di natura trasversale rispetto alle specificità settoriali esistenti nello stesso ambito dell'ICT.

6) Al Paragrafo 4.4 si propone di inserire in apertura, al fine di collegare logicamente il percorso di generazione dei profili illustrato al paragrafo 4.2 il seguente periodo:

I seguenti profili professionali di terza generazione relativi alle professionalità operanti nel Web sono stati definiti nella UNI 11621-3 applicando la "Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF" con gli strumenti messi a disposizione nella UNI 11621-1 e nella UNI 11506:2013. Nei profili di terza generazione il dettaglio della specializzazione risulta molto marcato e per questo non possono essere trascurati anche gli aspetti etici e deontologici richiamati espressamente in tale norma all'appendice A.

7) Al Paragrafo 4.5 si propone di inserire in apertura, al fine di collegare logicamente il percorso di generazione dei profili illustrato al paragrafo 4.2 il seguente periodo:

I seguenti profili professionali di terza generazione relativi alla sicurezza delle informazioni sono stati definiti nella UNI 11621-4 applicando la "Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF" con gli strumenti messi a disposizione nella UNI 11621-1 e nella UNI 11506:2013. Il rispetto degli aspetti etici e deontologici, anche se non espressamente richiamati in tale norma, devono essere tenuti in debito conto laddove la sicurezza delle informazioni ha un impatto sui diritti ed interessi dei cittadini.

8) Al Paragrafo 4.6, al primo periodo, dopo le parole "sono altresì riferimento per le attività professionali" si propone di inserire le parole "regolamentate e"

COMITATO ITALIANO INGEGNERIA dell'**INFORMAZIONE**

- 9) Al Paragrafo 5.3, dopo il punto elenco *“imporre vincoli riguardanti la sicurezza e la riservatezza (o segretezza) delle informazioni, la proprietà intellettuale dei deliverable rilasciati, ecc. “* si propone di aggiungere il seguente punto:
- **imporre dei vincoli di garanzia, trasparenza e prevenzione della corruzione quali il principio di separazione tra progettazione, esecuzione e verifica dell'operato”**